
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
ai sensi dell'art. 42 bis del Codice civile
tra
la Fondazione Città Solidale Onlus (incorporante)
e
la Fondazione Simona e Daniela Onlus (incorporanda)

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

ai sensi dell'art. 42 bis del Codice civile

tra

la Fondazione Città Solidale Onlus (incorporante)

e

la Fondazione Simona e Daniela Onlus (incorporanda)

ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Gli Organi amministrativi degli enti partecipanti alla fusione hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione per incorporazione, tenuto conto della normativa applicabile in materia ed in particolare di quanto previsto dall'art. 98 del D. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017, che ha introdotto il nuovo art. 42 bis del codice civile e del relativo rinvio alle norme del libro V del codice civile.

I soggetti partecipanti alla fusione sono enti con personalità giuridica, aventi sede, scopo e finalità comuni e precisamente:

- a) **Fondazione Città Solidale Onlus (incorporante)**, con sede in Catanzaro (CZ) - Via della Solidarietà 1 - CAP 88100 (c/o Residence Conca del Sole) - Indirizzo PEC: cittasolidale@arubapec.it iscritta alla Camera di Commercio di Catanzaro - Numero REA CZ – 174391 - Codice fiscale 02273080792 Partita IVA 02273080792, costituita in Italia il 24 settembre 1999; ente con personalità giuridica riconosciuta con decreto della Giunta della Regione Calabria del 7 aprile 2000, annotato al n.183 del registro delle deliberazioni e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria in data 29 maggio 2000 al n. 38; iscritta al n.105 del Registro delle Persone Giuridiche esistente presso l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Catanzaro (ex n.509 del Registro istituito presso il Tribunale di Catanzaro);
- b) **Fondazione Simona e Daniela Onlus (incorporanda)**, con sede in Catanzaro (CZ) - Via A. Jerocades N.8 – CAP 88100 - iscritta alla Camera di Commercio di Catanzaro - Numero REA CZ-170921- Codice fiscale 97031640796, costituita in Italia il 3 giugno 1999, ente con personalità giuridica riconosciuta con decreto della Giunta della Regione Calabria del 10 dicembre 1999, annotato al n. 3655 del registro delle deliberazioni e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria in data 16 marzo 2000; iscritta al n.505 del Registro delle Persone Giuridiche esistente presso l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Catanzaro a far data dal giorno 8 maggio 2000;

FONDAZIONE RISULTANTE DALLA FUSIONE

Gli Organi competenti della Fondazione incorporanda e della Fondazione incorporante, tenuto conto dell'articolo 42 bis del Codice Civile, introdotto dall'art. 98, comma 1, del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), hanno individuato nella fusione per incorporazione della Fondazione Simona e Daniela Onlus nella Fondazione Città Solidale Onlus la soluzione più idonea a garantire un più agevole ed efficace impiego delle risorse disponibili.

MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE

La fusione trae spunto dalla esigenza dei singoli enti partecipanti di evolvere verso forme di aggregazione coerenti con le trasformazioni in atto nell'attuale momento storico, a livello economico, sociale, istituzionale e associativo; è, inoltre, evidente l'esigenza di assumere maggiore visibilità rappresentativa in un contesto nazionale in continua evoluzione, sia sotto il profilo economico-patrimoniale, sia sotto i profili umanitario e sociale, che conduce necessariamente verso processi di accorpamento in strutture unitarie che possano, con modalità maggiormente adeguate alla situazione contingente, fungere da veicolo dei valori e degli interessi fondanti degli enti partecipanti alla fusione.

Nel perseguimento dello spirito dei fondatori, Antonio Perrone e Maria Natalina Gareri, dell'incorporanda "Fondazione Simona e Daniela" e per il volere degli stessi che hanno favorito la fusione, la Fondazione incorporante si occuperà, nel perseguimento del proprio scopo e della sua funzione, a prendersi cura e ad assistere i coniugi Perrone – Gareri, nonché le figlie dei suddetti fondatori, Simona Perrone e Daniela Perrone, entrambi affette dalla sindrome cromosoma 21 o di Down.

La Fondazione incorporanda persegue, senza scopo di lucro, finalità di solidarietà sociale, attuando iniziative di accoglienza, il recupero e l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili e down; svolgendo

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

ai sensi dell'art. 42 bis del Codice civile

tra

la Fondazione Città Solidale Onlus (incorporante)

e

la Fondazione Simona e Daniela Onlus (incorporanda)

servizi socio-sanitari, educativi e di assistenza; promuovendo attività lavorative dei disabili e down in strutture collettive. Oggetti di intervento che verranno perseguiti dalla società incorporante e, in caso di scioglimento di quest'ultima, gli immobili già di proprietà della incorporanda e pervenuti alla Fondazione, per effetto della fusione con la stessa, saranno devoluti ad altro Ente del Terzo Settore che svolge attività di accoglienza, assistenza, mantenimento, di recupero ed inserimento lavorativo dei soggetti disabili e down.

L'operazione di fusione è, dunque, rivolta a perseguire anche ragioni di ordine funzionale, quali la semplificazione amministrativa, la conseguente riduzione dei costi e dei tempi necessari agli adempimenti burocratici, l'adozione di un unico statuto, la possibilità di consolidare in un unico bilancio le attività e le passività degli enti coinvolti e di impiegare le comuni risorse per le attività dei due enti, con risparmio e sinergico miglioramento del funzionamento della struttura organizzativa.

La volontà dei due enti è comunque quella, attraverso la fusione per incorporazione, di garantire una continuità delle attività svolte usufruendo delle sinergie che si verranno a creare.

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

I rispettivi Organi istituzionali degli enti partecipanti alla fusione, come sopra indicati, redigono il seguente progetto di fusione per incorporazione che avverrà, in conformità al disposto degli artt. 2501c.c. e segg.

Al presente progetto di fusione vengono allegati:

- ALLEGATO "A" - Statuto che verrà assunto dalla Fondazione Città Solidale Onlus, a seguito dell'operazione di fusione.
- ALLEGATO "B" - Situazione Patrimoniale della Fondazione incorporante redatta alla data del 31 maggio 2021 - Art. 2501 quater del C.C.
- ALLEGATO "C" - Situazione Patrimoniale della Fondazione incorporanda redatta alla data del 30 giugno 2021 - Art. 2501 quater del C.C.
- ALLEGATO "D" - Bilancio della Fondazione incorporante chiuso alla data del 31 dicembre 2020.
- ALLEGATO "E" - Bilancio della Fondazione incorporanda chiuso alla data del 31 dicembre 2020.

ITER PROCEDURALE

- a) Approvazione, da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione delle Fondazioni partecipanti alla fusione, riuniti in forma straordinaria, del Progetto di fusione unitamente all'allegato Statuto da adottare, con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie (i deliberati saranno verbalizzati dal Notaio).
- b) Deposito presso le sedi legali dei due enti: del progetto di fusione con allegato il testo dello Statuto proposto della Fondazione risultante dalla fusione, dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 e delle situazioni patrimoniali chiuse al 31 maggio / 30 giugno 2021.
- c) Attivazione di canali per dare pubblicità al progetto di fusione e, in particolare, oltre al deposito presso le sedi appena descritte, pubblicazione sui siti internet di entrambi gli enti degli atti sopra indicati; iscrizione al Registro delle imprese; notifica del progetto di fusione alla Prefettura di Catanzaro;
- d) Stipula dell'atto di fusione, da cui decorreranno gli effetti civilistici della fusione stessa.
- h) Deposito presso le sedi di entrambi gli enti e pubblicazione sui siti internet sopraindicati dell'atto di fusione.

RAPPORTI TECNICO/GIURIDICI

Premesso che non sussiste alcun rapporto di cambio da valutare e quindi non sono indicati i relativi criteri di determinazione dei rapporti di concambio, trattandosi di fusione tra enti i cui partecipanti non posseggono un bene "vendibile", si attesta che non ricorrono i presupposti per la determinazione del rapporto di cambio (inteso quale rappresentazione sintetica del confronto tra i valori dei patrimoni degli enti partecipanti alla

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

ai sensi dell'art. 42 bis del Codice civile

tra

la Fondazione Città Solidale Onlus (incorporante)

e

la Fondazione Simona e Daniela Onlus (incorporanda)

fusione). Posto che i consiglieri di amministrazione delle due fondazioni partecipanti alla fusione non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale dei rispettivi enti e sono tutti titolari di una identica posizione giuridica, all'esito della fusione e a decorrere dal momento in cui la medesima avrà gli effetti civilistici, la Fondazione incorporante subentrerà, di pieno diritto, in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'Associazione incorporanda e in tutti i rapporti giuridici; non vi sono in essere rapporti di lavoro pertanto personale dipendente, dunque non scaturisce il conseguente acquisto ed assunzione da parte della Fondazione incorporante, dei relativi diritti ed obblighi, con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle concessioni e/o autorizzazioni amministrative in genere, comprese le pratiche ancora in istruttoria, nei depositi cauzionali, nei contratti, negli accordi di qualsiasi tipo, nonché in tutti gli impegni, obbligazioni o passività, come in genere in tutti i diritti, ragioni ed aspettative riferibili alla Fondazione incorporanda, nulla escluso od eccettuato. Nella Fondazione incorporanda, non sussistono rapporti di lavoro di dipendenza, né collaborazioni attive, pertanto in tale sfera non ci sarà nessun assorbimento.

Dalla natura degli enti coinvolti nella fusione consegue che esula dalla stessa qualsivoglia necessità di determinare rapporti di cambio in senso tecnico giuridico, conguagli in denaro, modalità di assegnazione di quota di patrimonio, date di partecipazione agli utili, né predisporre relazioni o documentazione di amministratori e/o esperti attestanti congruità di rapporti di concambio, conguagli o simili.

Nell'ambito dell'operazione di fusione non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di partecipanti e nessun vantaggio particolare è proposto a favore di alcun componente di Direzione e di amministrazione.

La fusione avrà giuridicamente e civilisticamente effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'ultima iscrizione dell'atto di fusione, fra quelle del Registro delle persone giuridiche della Prefettura e quello del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Calabria.

Al personale dipendente dell'Associazione incorporanda si applicheranno le tutele e le disposizioni previste dall'art. 2112 del Codice Civile.

E' stata redatta ed allegata al presente progetto la situazione patrimoniale di entrambi gli enti chiusa al 31 maggio / 30 giugno 2021 (All. B e C).

Alla Fondazione incorporante, unitamente agli altri beni e diritti saranno trasferiti anche i beni iscritti nei pubblici registri appartenenti alla Fondazione incorporanda e che saranno individuati al momento in cui sarà redatto l'atto di fusione.

Tutti i beni si intenderanno trasferiti alla Fondazione incorporante a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui di troveranno con ogni accessorio, pertinenza, con tutti i diritti e le servitù attive e passive di qualunque specie, se esistenti.

Si intenderanno trasferiti nella Fondazione incorporante, come sopra precisato tutte le attività e passività di qualsiasi natura della Fondazione incorporanda, sia anteriori sia posteriori alle deliberazioni di fusione, anche se qui non specificate, intendendo e volendosi espressamente dalle parti contraenti che indipendentemente dal richiamo esplicito ed implicito, ogni diritto e ragione comunque spettante o riferendosi all'Associazione incorporanda dovrà considerarsi ad ogni effetto come interamente compreso nella progettata fusione. L'atto di fusione prevedrà, inoltre il più ampio ed incondizionato assenso affinché vengano eventualmente eseguite a favore della Fondazione incorporante tutte le volture catastali, la trascrizione nei Registri immobiliari e le intestazioni relative ai diritti e rapporti in genere trasferiti presso i competenti Uffici dei Registri immobiliari, del Pubblico Registro automobilistico e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato. Nell'atto di fusione si darà atto che non sono previsti benefici o vantaggi per gli amministratori e/o direttori degli enti partecipanti alla fusione.

GOVERNANCE DELLA FONDAZIONE DOPO LA FUSIONE

Con l'incorporazione della Fondazione Simona e Daniela Onlus nella Fondazione Città Solidale Onlus, l'ente sarà amministrato da un unico Consiglio di Amministrazione composto da sette membri costituenti

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

ai sensi dell'art. 42 bis del Codice civile

tra

la Fondazione Città Solidale Onlus (incorporante)

e

la Fondazione Simona e Daniela Onlus (incorporanda)

L'attuale Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città Solidale Onlus composto dagli attuali cinque membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione incorporante, gli altri due componenti saranno i signori Antonio Perrone e Maria Natalina Gareri, quali consiglieri a vita, o due persone da queste designate ma con scadenza naturale prevista per tutti gli altri consiglieri.

Più precisamente, cinque membri sono nominati dal Fondatore in persona dell'Arcivescovo Metropolita pro-tempore di Catanzaro - Squillace, sentito a suo giudizio il Consiglio Presbiterale, preferibilmente nel modo che segue: due membri con esperienza nel settore dell'emarginazione/povertà e particolarmente versati nelle attività previste dal presente statuto; tre membri che siano esperti distintamente nei settori tecnico, amministrativo e legale. I cinque Consiglieri sono espressione della Chiesa locale e garantiscono, pertanto, la fedeltà della Fondazione allo spirito Evangelico ed un saldo legame con la Chiesa diocesana da cui ha avuto vita.

Gli altri due membri del Consiglio di Amministrazione sono i signori Antonio Perrone e Maria Natalina Gareri o persone da queste designate; allorquando i signori Antonio Perrone e Maria Natalina Gareri non potranno o non vorranno più svolgere le funzioni di Consiglieri o non potranno o vorranno più designare i due componenti del Consiglio di Amministrazione, la nomina degli stessi spetterà al Arcivescovo Metropolita pro tempore di Catanzaro-Squillace.

Allorquando i signori Antonio Perrone e Maria Natalina Gareri non potranno o non vorranno più ricoprire la carica di consiglieri o nominare i due consiglieri, il Consiglio di Amministrazione potrà essere composto da cinque membri.

Al Consiglio di Amministrazione verrà affiancato un Sindaco Unico, nella persona dell'attuale Sindaco della Fondazione incorporante.

Gli attuali organi di amministrazione dei due enti partecipanti alla fusione, resteranno in carica fino alla data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La fusione in oggetto assumerà quale situazione patrimoniale di riferimento, per entrambi gli enti partecipanti alla fusione, la situazione patrimoniale chiusa al 31 maggio / 30 giugno 2021, allegata al presente progetto (ALL. C e D).

In sede di fusione si procederà alla somma dei patrimoni dei due enti partecipanti alla fusione. Ne consegue che, per effetto della fusione, il patrimonio dell'Ente Incorporante aumenterà per un importo pari al patrimonio dell'Ente Incorporato.

ASPETTI FISCALI

Alla descritta operazione di fusione ai fini delle imposte dirette si applica l'art. 172, c.1, e seguenti del TUIR in regime di continuità di impresa; ai fini iva non sono considerate cessioni i passaggi di beni in dipendenza di fusioni ai sensi dell'art. 2, comma 3, punto f del D.P.R. 633/1972. Ai fini delle imposte di registro si applica il disposto di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, pertanto, per la registrazione del relativo atto di fusione sarà dovuta l'imposta di registro (al pari delle imposte ipotecaria e catastale) in misura fissa pari a 200 euro ciascuna.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO

- A. Statuto che verrà assunto dalla Fondazione Città Solidale Onlus, a seguito dell'operazione di fusione.
- B. Situazione Patrimoniale della Fondazione incorporante redatta alla data del 31 maggio 2021 - Art. 2501 quater del C.C.
- C. Situazione Patrimoniale della Fondazione incorporanda redatta alla data del 31 maggio 2021 - Art. 2501 quater del C.C.
- D. BILANCIO della Fondazione incorporante chiuso alla data del 31 dicembre 2020.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
ai sensi dell'art. 42 bis del Codice civile
tra
la Fondazione Città Solidale Onlus (incorporante)
e
la Fondazione Simona e Daniela Onlus (incorporanda)

E. BILANCIO della Fondazione incorporanda chiuso alla data del 31 dicembre 2020.

Catanzaro, 26 agosto 2021

Il Presidente della Fondazione Simona e Daniela Onlus

Il Presidente della Fondazione Città Solidale Onlus